

CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO LEGALE

La sottoscritta dott.ssa Carmela Cortese, nella qualità di Dirigente del Servizio Legale, giusta Decreto Sindacale n. 47294 del 12/06/2017, in esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n. 22 del 02/02/2018 e della determina dirigenziale n. 588 del 22/02/2018, in nome e per conto dell'Ente

CONFERISCE INCARICO PROFESSIONALE

Al Prof. Avv. Emilio Paolo Salvia, a nato a [REDACTED], P.Iva 07007340636, con studio in Napoli alla Via Santa Brigida n.79, per la costituzione del Comune di Avellino nel giudizio (R.G. 6764/2017) azionato dai Sigg.ri Galasso Fulvio ed altri con l'atto di citazione in riassunzione presso la Corte di Appello di Napoli a seguito della sentenza della Corte di Cassazione, Sez. I, n.21735 del 23.03.2016, depositata il 27.10.2016 che, in accoglimento delle censure sollevate dal ricorrente Comune di Avellino, ha cassato la sentenza della Corte di Appello di Napoli n.1299 depositata il 15.04.2011, al contempo rigettando il ricorso incidentale prodotto dai precitati controricorrenti Sigg.ri Galasso Fulvio ed altri.

L'Avvocato nominato dichiara formalmente di accettare l'incarico nel pieno ed integrale rispetto delle norme contrattuali previste dalla convenzione comunale, di seguito elencate.

- 1) L'incarico concerne la costituzione in giudizio, la difesa, l'assistenza e la consulenza tecnica a favore del Comune di Avellino nel procedimento sopra descritto, innanzi alla Corte di appello di Napoli.
- 2) La nomina comprende, oltre alla difesa tecnica comprensiva di proposizione dell'atto di costituzione in giudizio, studio della controversia, fase introduttiva e di trattazione del giudizio, fase decisionale, allo studio e alla disamina degli atti anche a seguito di specifica richiesta e/o consultazione con il Cliente, alla ricerca di documenti e ogni altra assistenza di carattere legale in merito all'incarico conferito.
Il Professionista è tenuto a rappresentare all'Amministrazione ogni soluzione tecnica ritenuta idonea a tutelarne al meglio gli interessi e a prevenirne pregiudizi, anche con riguardo alla opportunità di addivenire a transazioni, conciliazioni o qualsiasi altra prospettazione di soluzione in via bonaria e stragiudiziale della controversia.
- 3) La decisione in ordine alla facoltà di transigere, di conciliare o di addivenire a qualsiasi altra forma di risoluzione in via stragiudiziale o giudiziale della controversia spetta in ogni caso all'Amministrazione, incombando in capo al Professionista incaricato il solo obbligo di prospettare all'Ente le soluzioni più favorevoli all'Amministrazione.
- 4) La responsabilità della gestione dell'incarico, del rapporto professionale con eventuali domiciliatari e degli oneri connessi alla gestione della difesa, rimangono ad esclusivo carico del Professionista, che sottoscrive la presente convenzione.
- 5) L'Avvocato incaricato dichiara formalmente di non avere in corso comunione di interessi, rapporti di affari o d'incarico professionale, né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado, con la controparte sopra indicata; dichiara, altresì, che non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto della presente convenzione per conto della controparte o di



terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

6) QUANTIFICAZIONE DEL COMPENSO

Il compenso per l'attività professionale di cui al presente incarico viene pattuito in conformità alle tariffe professionali forensi di cui al D.M. n. 55/2014, sostitutivo del D.M. n. 140 /2012 (a sua volta sostitutivo del D.M. n. 127/2004) da intendersi qui per integralmente riprodotte; in particolare, per quanto concerne i diritti e gli onorari di causa, i compensi sono pattuiti considerando il preventivo fatto pervenire dal professionista che risultano essere inferiori al minimo tariffario dello scaglione di riferimento (*giudizi innanzi la Corte di Cassazione- valore della causa: da € 2.000.000,00 a € 3.000.000,00*), CPA ed IVA, giusta delibera giunta n. 39/2004, e in ogni caso ai sensi dell'art. 2233 Cod. Civ.

Il compenso per il Professionista è fissato in € **23.701,69** di cui € 16.189,00 per diritti e onorari, oltre spese forfetarie al 15% per € 2.428,35, oltre C.P.A. al 4% per € 744,69 e I.V.A. al 22% per € 4.259,65, spese esenti ex art.15 Dpr 633/72 € 80,00, al lordo della R.A, come da Delibera di G.C. n. 22 del 02/02/2018, salvo attività ulteriore e maggiormente complessa del Professionista rispetto a quella preventivata. In tale ultimo caso, la corresponsione dell'eventuale ulteriore compenso sarà comunque previamente condizionata al rilascio di parere favorevole di congruità da parte dell'Avvocatura Comunale.

Relativamente al rimborso degli esborsi e delle spese non imponibili, l'Avvocato incaricato dovrà ottenere autorizzazione da parte dell'Ente nel caso in cui si rendesse necessario sostenere costi di importo elevato e comunque non connessi alle ordinarie attività relative allo svolgimento del presente incarico.

Le parti prendono atto che la quantificazione del compenso e dei costi, così come sopra esposta, è stata determinata sulla base di quanto dichiarato dal Prof. Avv. Emilio Paolo Salvia nella nota del 07/12/2018, prot n. 98370/2017 che richiama il preventivo fornito, fatto pervenire a mezzo PEC in data 20.11.2017, da intendersi in questa sede per interamente richiamato e trascritto.

- 7) Per il sostegno alle spese, afferenti alla controversia in corso, l'Amministrazione potrà corrispondere, in seguito alla sottoscrizione della presente convenzione, a titolo di acconto, la somma massima pari a € **5.585,00 (cinquemila cinquecentottantacinque/00) a titolo di diritti e onorari, accessori (CPA e IVA), e rimborso spese vive per l'importo di € 80,00**, per le fasi di "studio della controversa" e "introduttiva", dietro presentazione di regolare fattura, che sarà scomputata all'atto della definitiva liquidazione.

Tale compenso verrà considerato l'importo totale da corrispondere al professionista nel caso in cui il giudizio in oggetto sia riunito con il giudizio di riassunzione azionato dal Comune di Avellino a seguito della delibera di Giunta Comunale n. 348/2017;

- 8) L'Avvocato incaricato presenterà la parcella delle proprie competenze professionali redatta secondo i criteri e le pattuizioni innanzi indicate, entro 60 giorni dalla conclusione del presente incarico, così come innanzi descritto e specificato.

Il pagamento di un compenso superiore rispetto a quello preventivato e quantificato al precedente art. 6 dovrà comunque essere subordinato al rilascio di un parere favorevole di congruità da parte dell'Avvocatura Comunale e dovrà comunque essere giustificato dallo svolgimento di attività ulteriore e maggiormente complessa da parte del Professionista rispetto a quella preventivata.



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'E. Salvia', written in a cursive style.



Il Cliente è tenuto a corrispondere all'avvocato l'importo risultante dai preavvisi di parcella emessi dal Professionista indipendentemente dalla liquidazione giudiziale delle spese.

Nel caso di liquidazione giudiziale, a titolo di spese di soccombenza in favore del Comune di Avellino, di onorari di difesa di importo maggiore di quello pattuito col professionista, l'Ente dovrà corrispondere a quest'ultimo tale maggiore importo fino alla sua integrale concorrenza, oltre oneri ed accessori come per legge.

Si precisa che la corresponsione dell'importo risultante dalla differenza tra quanto eventualmente liquidato in sentenza a titolo di spese legali a favore dell'Ente e il compenso pattuito col professionista avverrà a seguito della procedura di riconoscimento del relativo debito fuori bilancio come previsto dalla normativa vigente in materia.

- 9) In caso di recesso, sia che esso provenga dall'Amministrazione Comunale, sia che esso provenga dall'Avvocato incaricato, ai sensi dell'art. 2237 c.c., nonché nel caso in cui il processo si concluda per la ricorrenza di una causa di estinzione di cui agli artt. 306 e ss. c.p.c., ovvero nell'ipotesi in cui il processo si concluda con un provvedimento giurisdizionale diverso dalla sentenza di merito, rimane da parte del Cliente l'obbligo di corrispondere al Professionista le spese sostenute ed il compenso dovuto per la sola attività effettivamente svolta fino al momento dell'esercizio del diritto di recesso, dell'evento estintivo o dell'emissione del provvedimento giurisdizionale, e conformemente al DM n. 55/2014, sostitutivo del D.M. n. 140/2012 (a sua volta sostitutivo del DM n. 127/2004) e secondo i minimi tariffari.
- 10) L'Amministrazione metterà a disposizione dell'Avvocato la documentazione in proprio possesso rilevante per la definizione della controversia. Il Professionista riceverà copia semplice o conforme degli atti, salvo che per necessità di legge non debba essere acquisito l'originale, nel qual caso l'incaricato renderà dichiarazione attestante il ritiro dell'atto e l'impegno a restituirlo non appena possibile.
- 11) L'Avvocato incaricato si impegna al rispetto del segreto di ufficio e a non utilizzare in alcun modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione dell'incarico, che con la presente è conferito e accettato.
- 12) Il presente atto, redatto in carta libera ed in doppio originale, è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131, e s. m. i.

Avellino, lì 02/03/2018

Il Dirigente Servizio Legale
dott.ssa Carmela Cortese



Prof. Avv. Emilio Paolo Salvia

